



# COMUNE DI MORNESE

Provincia di Alessandria

C.A.P. 15075 – TEL. 0143.887858 FAX 0143.875412

E-MAIL [mornese@libero.it](mailto:mornese@libero.it)

DELIBERAZIONE N.

12

ORIGINALE

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO:

**Imposta municipale propria (I.M.U.).  
Variazione aliquote (e detrazioni d'imposta) per l'anno 2013 ---**

L'anno 2013, il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE ore 10,00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano

MAZZARELLO MARCO GIOVANNI – Sindaco  
MAZZARELLO CLAUDIO  
GOLMO UMBERTO  
PESTARINO SIMONE  
GASTALDO MATTEO  
MAZZARELLO SERGIO  
BODRATO ALBERTO GIORGIO  
MAZZARELLO CRISTINA  
MAZZARELLO DAVIDE  
ANGELINI DINO ANGELO  
MAZZARELLO ANTONIO LUIGI  
CECCOTTI ANDREA  
MAZZARELLO ALESSANDRO GIUSEPPE

Presenze	Assenze
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
Totali	12
	1

Assiste l'adunanza Segretario comunale Sig. Caviggia Gian Franco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Mazzarello Marco Giovanni assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto al n. 03 dell'Ordine del Giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 19/04/2013, *immediatamente esecutiva ai sensi di legge*, sono state approvate le aliquote e le detrazioni ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2013;

il Bilancio di Previsione 2013 sarà approvato in questa stessa seduta del Consiglio Comunale;

Ricordato che le aliquote e le detrazioni ai fini del pagamento dell'IMU relative all'anno 2013 approvate dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 3 in data 19/04/2013, risultano essere le seguenti:

Fattispecie	Aliquota/ detrazione
Aliquota ridotta per abitazione principale ed equiparati	0.40%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0.86%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0.86%
Aliquota ordinaria	0.86%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	/
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0.86%
.....	
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

con una stima di gettito su base annua di €. 302.000,00;

Atteso che:

- il legislatore ha avviato una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, con particolare riguardo per la fiscalità locale - ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - che dovrebbe partire dal 2014;
- nel corso del 2013 sono stati emanati diversi provvedimenti che hanno modificato la disciplina dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante "*Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo*", convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale:

a) all'articolo 1, comma 1, ha sospeso per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;

- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che *"in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013"*;

Visto altresì il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale stabilisce, per l'anno 2013:

a) all'articolo 1, che non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del d.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013;

b) all'articolo 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l'imposta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano **locate**. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;

c) all'articolo 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

d) all'articolo 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le unità immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 30/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

- l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha

differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Visto inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Atteso che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (L. n. 124/2013) ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune, la quale deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto pertanto di stabilire, ad integrazione ed in modifica della deliberazione n.3 in data 19/04/2013 le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria per l'anno 2013:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze ed equiparati	=
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a genitori/figli che la utilizzano come abitazione principale	- 0,10
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	+ 0,05
Altri immobili	+ 0,05
Abitazioni tenute a disposizione	+ 0,05
Detrazione per abitazione principale	€ =

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti resi per alzata di mano; n. 9 favorevoli; n. 3 contrari (minoranza)

### DELIBERA

1. di variare per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze ed equiparati	=
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a genitori/figli che la utilizzano come abitazione principale	- 0,10
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	+ 0,05
Altri immobili	+ 0,05
Abitazioni tenute a disposizione	+ 0,05
Detrazione per abitazione principale	€ =

2. di dare atto che le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta per abitazione principale ed equiparati	0,40%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in uso gratuito a genitori/figli che la utilizzano come abitazione principale	0,76%
Aliquota ordinaria	0,91%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	0,91%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,91%
.....	
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
4. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in L. n. 124/2013) da disporsi improrogabilmente entro il 9 dicembre 2013.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti 9 favorevoli, 3 contrari

### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.TO MARCO MAZZARELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO G. CAVIGGIA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03/12/2013 al 17/12/2013.

Mornese, il 03/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO G. CAVIGGIA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(ART. 134, D.LGS. 18 AGOSTO 2000) N. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- oggi decorsi 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)  
 dichiarata immediatamente esecutiva (134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

Mornese, il 03/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO G. Caviggia

---

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto della presente;  
Visto l'art 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

**SI ESPRIMONO**

I seguenti pareri favorevoli da parte del Segretario Comunale, in assenza dei funzionari responsabili dei rispettivi servizi, in ordine di regolarità

Tecnica

Contabile

F.to G. Caviggia  
Per quanto di competenza

F.to G. Caviggia

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 03/12/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE